

CIRCOSTANZE DEL REATO ATTENUANTI E AGGRAVANTI

Si tratta di circostanze (elementi accidentali) che di per sé non sono indispensabili per la sussistenza del reato (che di per sé, nella sua struttura, è perfetto) e la cui presenza determina una modificazione della pena generandone un aggravamento e/o una riduzione.

Tali circostanze hanno la funzione di ridurre il divario tra l'astrattezza della norma di reato e la varietà delle situazioni in cui la condotta incriminata viene posta in essere.

A seconda della presenza o meno di tali circostanze, il reato può essere **semplice** o **circostanziato**.

Le circostanze si dividono in:

- **attenuanti** (determinano una minore gravità del reato comportando una diminuzione della pena), e **aggravanti** (determinano una maggiore gravità del reato e, conseguentemente, un aumento della pena);
- **comuni** (si trovano nella parte generale del Codice Penale e sono applicabili a tutti i tipi di reato) e **speciali** (sono applicabili solo a determinate fattispecie di reato es. 576 e 625 c.p.);
- **intrinseche** (riguardano la condotta illecita) ed **estrinseche** (sono estranee all'esecuzione e/o consumazione del reato e riguardano i cd. fatti successivi);
- a efficacia **comune** (determinano un aumento o una diminuzione della pena fino a 1/3) e a efficacia **speciale** (possono comportare a seconda dei casi, a) l'applicazione di una pena diversa da quella prevista dal Codice penale per il reato non circostanziato; b) la determinazione di una pena in maniera indipendente da quella ordinaria del reato; c) l'applicazione di un aumento e/o diminuzione della pena superiore a 1/3 della pena base);
- **oggettive** (riguardano la natura, l'oggetto, il tempo, il luogo dell'azione, nonché la gravità del danno o del pericolo e le condizioni e qualità personali della persona dell'offeso) e **sogettive** (riguardano le condizioni o qualità personali del colpevole, l'intensità del dolo o il grado della colpa e i rapporti tra agente e soggetto passivo del reato).

Quest'ultima distinzione assume rilevanza soprattutto in ambito di concorso di persone con riferimento al problema della loro applicabilità a tutti i correi.

L'articolo 61 c.p. "circostanze aggravanti comuni" prevede 11 aggravanti e sono:

- **aver agito per motivi abietti o futili**: è abietto il motivo turpe, ignobile, che rivela nell'agente un tale grado di perversità, da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità. Il motivo è futile allorché sussista una notevole sproporzione tra il movente e l'azione delittuosa. Tale circostanza non è compatibile con l'attenuante della provocazione e con il vizio parziale di mente;
- **aver commesso il reato per eseguirne un altro o occultarne un altro ovvero conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato**: ha natura soggettiva e si giustifica sulla base della maggiore pericolosità evidenziata dal soggetto agente;
- **avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento**: è la tipica ipotesi di colpa cosciente o con previsione;
- **avere adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone**: sulla base di quanto disposto dalla giurisprudenza, per sevizie si intendono le inflizioni corporali non necessarie alla realizzazione del reato mentre per crudeltà si intendono le inflizioni morali che oltrepassano il limite del normale sentimento di umanità e che appaiono superflue rispetto ai mezzi necessari per l'esecuzione del reato;
- **aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolarne la pubblica o privata difesa**: ha natura oggettiva e presuppone che la consapevolezza da parte del soggetto agente, della situazione di vulnerabilità in cui versa il soggetto passivo;
- **aver il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla**

esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di carcerazione, spedito per un precedente reato: ha natura soggettiva ed è generalmente meglio conosciuta con il termine di latitanza e la giustificazione dell'esistenza della circostanza deve essere ricercata nella accentuata volontà di ribellione da parte del reo che si manifesta nel fatto di commettere un nuovo reato dopo essersi sottratto al potere coercitivo dello Stato;

- **avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero dei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;** la circostanza ha natura oggettiva.

- **aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso:** si tratta di una condotta autonoma rispetto a quella che dà vita al reato. Occorre che ci sia la volontà del reo di aggravare l'evento;

- **aver commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto:** ha natura soggettiva e per la sussistenza della circostanza è necessario che la qualifica abbia in qualche modo agevolato l'esecuzione del reato. L'aggravante non può trovare applicazione se il reato non è doloso. Si applica solo se la effettivamente conosciuta e voluta;

- **aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio:** la circostanza ha natura oggettiva e prevede una tutela per determinati soggetti e ciò in considerazione dello speciale ruolo rivestito;

- **aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazione di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità:** ha natura soggettiva e consiste nel fatto di aver commesso un reato abusando della fiducia del soggetto passivo. Ai fini dell'applicazione della circostanza, la relazione deve ritenersi presunta e non va di volta in volta provata.

A norma dell'art. 1 DL. 625/79, è prevista un ulteriore aggravante comune per tutti i reati dolosi ovvero quella di **aver commesso il fatto per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.**

Il successivo articolo 62 c.p. "*circostanze attenuanti comuni*" prevede 6 attenuanti e sono:

- **aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale:** ha natura soggettiva e il movente deve essere apprezzabile alla stregua degli atteggiamenti etico - sociali prevalenti;

- **aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto ingiusto altrui:** ha natura soggettiva ed è meglio conosciuta come attenuante della provocazione. La circostanza è caratterizzata dall'esistenza del carattere soggettivo (stato d'ira) e da quello oggettivo (fatto ingiusto ovvero contrario alle norme dell'Ordinamento e dall'insieme delle regole sociali vigenti nel contesto sociale di riferimento);

- **aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza:** ha natura soggettiva. La circostanza risente dell'influsso esercitato da determinate concezioni psicologiche dell'epoca positivista;

- **aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità:** ha natura oggettiva ed è stata in parte modificata dalla L. 19/1990;

- **essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa:** ha natura oggettiva. La circostanza prevede due elementi: uno materiale (inserimento dell'azione dell'offeso nella serie delle cause che determinano l'evento) e uno psichico (volontà di concorrere alla produzione dell'evento medesimo);

- aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato: ha natura soggettiva e prevede due diverse ipotesi accomunate dalla circostanza del ravvedimento del reo successivamente alla commissione del reato e comunque prima dell'inizio del giudizio.

Circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.):

L. 288/1944 ha introdotto l'art. 62 bis c.p. che, nel 2005 è stato sostituito dalla L. 251 (meglio conosciuta come Legge Cirielli) con la attuale disposizione.

Il primo comma di detto articolo, stabilisce che *“il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62”*.

La legge Cirielli ha quindi previsto l'applicabilità delle attenuanti generiche (ovvero delle circostanze diverse da quelle previste dall'art. 62 del c.p.) nel caso in cui il Giudice le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Tra gli elementi a disposizione del Giudice ai fini della valutazione vi è la gravità del reato, la capacità di delinquere del reo ecc.

Valutazione delle circostanze:

Nella vecchia formulazione dell'art. 59 c.p. *“Circostanze non conosciute o erroneamente supposte”* (rimasta in vigore fino al 1990) le circostanze venivano attribuite in base a un criterio obiettivo per cui esse, sostanzialmente, venivano riconosciute e ciò a prescindere dall'effettiva conoscenza (o meno) del soggetto agente e se il soggetto si rappresentava per errore come esistente una circostanza, questa non veniva valutata né a suo carico né a suo favore.

Si trattava di una disciplina rigida che prevedeva l'applicazione di tali circostanze per il solo fatto di esistere.

Nel 1990 poi è entrata in vigore la Legge 7 febbraio 1990 n. 19 *“Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale e destituzione dei pubblici dipendenti”* che ha riformulato (modificandolo) l'art. 59 del c.p. e ha stabilito che *“le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa”*.

Il legislatore ha quindi previsto un nuovo criterio di imputazione delle circostanze, più precisamente per quelle aggravanti, che da oggettivo è stato modificato in soggettivo. Pertanto, perché tali circostanze possano essere riconosciute, occorre un coefficiente soggettivo rispettivamente costituito o dallo loro effettiva conoscenza o dallo loro colpevole ignoranza.

Inalterata è invece rimasta la disciplina per l'applicazione delle circostanze attenuanti (imputazione obiettiva).

Pertanto l'applicazione delle circostanze aggravanti dipende dall'effettiva conoscenza delle stesse da parte del reo al momento della commissione del reato (o comunque dal fatto che le stesse sono state ignorate per colpa o per errore determinato da colpa) mentre l'applicazione delle circostanze attenuanti non dipende dall'effettiva conoscenza del soggetto.

La modifica introdotta trova ispirazione al principio (tutelato dalla Costituzione) della colpevolezza e per la soggettività della responsabilità penale.

Una disciplina particolare è prevista per l'ipotesi di errore sulla persona offesa da un reato.

Il primo comma dell'articolo 60 c.p. *“Errore sulla persona dell'offeso”* stabilisce infatti che *“nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti,*

che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole” e al secondo comma “sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti”.

Il tipico caso è quello di un uomo che convinto di uccidere il suo nemico, per un errore di percezione, uccide un uomo che in realtà è il padre. Di certo l'uomo risponderà di omicidio semplice ma non certo di parricidio giacché per la contestazione di tale tipo di reato occorre la effettiva consapevolezza da parte del soggetto agente di uccidere il proprio padre.

Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti:

L'articolo 63 c.p. *“applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena”* stabilisce le modalità di aumento e/o diminuzione della pena nel caso in cui in un medesimo contesto del reato si verificano più circostanze attenuanti e aggravanti. In particolare, il Codice prevede che se le circostanze sono **omogenee** (ovvero tutte aggravanti e/o tutte attenuanti), si verifica un aumento o una diminuzione della pena quante sono le circostanze concorrenti.

Per converso, se le circostanze sono **eterogenee** (contemporaneamente aggravanti e attenuanti), si deve procedere a un giudizio di comparazione tra tutte, secondo il libero apprezzamento del Giudice. Si potrà quindi giungere a un giudizio di prevalenza delle circostanze aggravanti e/o di quelle attenuanti o comunque a un giudizio di equivalenza per cui si procede al reciproco annullamento e alla semplice applicazione della pena base prevista dal Codice penale per quelle fattispecie di reato. La disciplina del concorso **omogeneo** si distingue poi a seconda che le circostanze siano ad efficacia **comune** e/o ad efficacia **speciale**.

Nel primo caso (efficacia **comune**), l'art. 63, 2° co. c.p. stabilisce che *“se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente”*. Nella fattispecie occorre però far salvo quanto disposto dall'articolo 66 c.p. che stabilisce *“se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato [...] né comunque eccedere: 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto; [...]”*.

Per quanto attiene al concorso di circostanze attenuanti, l'art. 67 c.p. stabilisce che la pena da applicare non può essere inferiore a dieci anni se la pena prevista per il delitto è l'ergastolo mentre negli altri casi non può essere inferiore a un quarto.

Nel secondo caso (efficacia **speciale**), l'art. 63, 4° co. c.p. stabilisce che *“se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla”*.